



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI APPALTI DI FORNITURE DI MM S.P.A.

(Edizione 1 – 2020)

Sommario

Articolo 1	Documenti contrattuali	2
Articolo 2	Prezzi e Imposte.....	2
Articolo 3	Date di consegna.....	2
Articolo 4	Variazione delle date di consegna	2
Articolo 5	Ritardo nell'adempimento	2
Articolo 6	Invariabilità dei prezzi	2
Articolo 7	Fatturazione e pagamenti	2
Articolo 8	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	2
Articolo 9	Termini essenziali.....	2
Articolo 10	Importo del Contratto – Recesso	3
Articolo 11	Forza maggiore	3
Articolo 12	Documentazione.....	3
Articolo 13	Certificato di origine.....	3
Articolo 14	Ispezioni e collaudi	3
Articolo 15	Garanzie.....	3
Articolo 16	Brevetti.....	3
Articolo 17	Clausola risolutiva espressa	4
Articolo 18	Divieto di cessione del Contratto e del credito	4
Articolo 19	Comunicazioni.....	4
Articolo 20	Obbligo di riservatezza	4
Articolo 21	Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico.....	4
Articolo 22	Ambito di applicazione.....	4
Articolo 23	Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo	4



Articolo 1 Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali, l'Ordine di acquisto, nonché tutti i documenti ad esso allegati, ivi comprese - ove previste - le Condizioni Speciali.

Per Ordine di acquisto si intende il documento sottoscritto dalle parti nel quale sono specificati, tra l'altro, l'oggetto della prestazione e l'importo dei beni oggetto della fornitura; esso sostituisce il Contratto nei casi di cui all'art. 32, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 2 Prezzi e Imposte

I prezzi indicati nel Contratto sono al netto di I.V.A.; essi non potranno essere variati in corso di esecuzione della fornitura, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge, specificatamente applicabili.

Articolo 3 Date di consegna

I termini previsti per la consegna, riferiti al punto di resa stabilito nei documenti contrattuali, potranno essere prorogati solo con il consenso scritto del Committente. L'obbligazione relativa al termine di consegna si intenderà adempiuta solamente qualora sia pervenuta al Committente, insieme ai materiali, la documentazione descritta nell'Articolo 12 delle presenti Condizioni Generali, nonché la documentazione eventualmente prescritta dalla legge.

Articolo 4 Variazione delle date di consegna

È facoltà del Committente modificare i termini di consegna in funzione di esigenze sopravvenute e compatibilmente con le possibilità dell'Appaltatore. Il Committente dovrà comunicare all'Appaltatore eventuali richieste di consegna anticipata, con preavviso di almeno un mese rispetto alle date stabilite nell'Ordine. I nuovi termini di consegna dovranno essere concordati per iscritto e sostituiranno a tutti gli effetti i termini di consegna originariamente previsti.

Articolo 5 Ritardo nell'adempimento

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, se indicate nel Contratto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo Articolo 9 delle presenti Condizioni Generali.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Articolo 6 Invariabilità dei prezzi

I prezzi pattuiti rimarranno invariati fino a completa esecuzione del Contratto, fatte salve eventuali clausole in deroga precisate nel Contratto medesimo.

Articolo 7 Fatturazione e pagamenti

7.1 Fatture

Nelle fatture devono essere indicati i riferimenti che verranno precisati dal Committente.

Gli importi fatturati devono essere assoggettati all'I.V.A. secondo le norme in vigore.

7.2 Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario, sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia.

In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere all'Appaltatore esclusivamente i pagamenti dovuti per le forniture effettivamente eseguite ed accettate.

Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è obbligato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e delle altre norme, di legge o regolamentari, vigenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, al Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 9 Termini essenziali

Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali non sono da intendersi posti come essenziali nell'interesse del Committente.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1457 c.c., qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell'interesse del Committente, l'Appaltatore è tenuto a eseguire la fornitura anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all'Articolo 17 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.

La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa dell'Appaltatore comporta, a carico di quest'ultimo, l'applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l'obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.



Articolo 10 Importo del Contratto – Recesso

Nei contratti "a misura", l'importo contrattuale massimo stimato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso.

Il Committente ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto. Il Committente sarà tenuto a corrispondere all'Appaltatore esclusivamente i pagamenti dovuti per le forniture effettivamente eseguite ed accettate senza che l'importo contrattuale massimo stimato costituisca vincolo.

Articolo 11 Forza maggiore

Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali sia dovuto ad accertate cause di forza maggiore si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) l'Appaltatore è esente da penali e dall'obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente;
- 2) qualora i termini non rispettati siano da ritenersi essenziali nell'interesse del Committente, questi può disporre la risoluzione del Contratto secondo le disposizioni contenute nel precedente Articolo 9 delle presenti Condizioni Generali;
- 3) negli altri casi, qualora il ritardo si protragga per oltre due mesi, il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto, senza oneri a suo carico, con le medesime modalità previste all'Articolo 17 delle presenti Condizioni Generali;
- 4) qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, si applica quanto previsto al penultimo capoverso dell'Articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.

Rimangono comunque salve le diverse previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Articolo 12 Documentazione

Il materiale oggetto del Contratto, a richiesta del Committente, dovrà essere fornito corredato da tutta la documentazione tecnica per l'esercizio e la manutenzione nonché da quella relativa ai collaudi.

Articolo 13 Certificato di origine

Per i materiali non costruiti nei paesi membri dell'Unione Europea l'Appaltatore dovrà fornire, qualora richiesto dal Committente, al Committente il certificato di origine rilasciato dalla camera di commercio del paese di fabbricazione, o ente autorizzato equivalente.

Articolo 14 Ispezioni e collaudi

Ad ogni consegna il Committente potrà verificare che i materiali abbiano le caratteristiche indicate nel Contratto.

È inoltre facoltà del Committente sottoporre a controlli di laboratorio alcuni campioni prelevati dal materiale fornito: le spese sostenute per i controlli di laboratorio saranno addebitate all'Appaltatore nel caso in cui i materiali risultino non conformi alle previsioni contrattuali.

Fermo restando quanto precede, per le forniture che, nei documenti contrattuali, vengano espressamente dichiarate di particolare importanza per l'organizzazione del Committente, è a quest'ultimo riservata l'incondizionata facoltà per i propri organi di controllo, nell'espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici dell'Appaltatore al fine di verificare tutte le procedure – nonché le relative risultanze – attinenti alle attività svolte in esecuzione del Contratto.

Al fine di garantire la continuità della lavorazione e consentire l'esecuzione della fornitura secondo i canoni di qualità produttiva previsti per produzioni analoghe, il diritto di accesso è esercitato dal Committente nel rispetto delle esigenze organizzative e procedurali dell'Appaltatore. In particolare, il diritto di accesso potrà avvenire durante il normale orario di ufficio e di norma con preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione della fornitura commissionata, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona fede nell'esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al Contratto.

Articolo 15 Garanzie

Le apparecchiature e i materiali oggetto del Contratto devono essere costruiti a regola d'arte e avere le caratteristiche previste nelle specifiche tecniche ove allegate al Contratto. Ferme le altre previsioni normative, l'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente ai sensi degli articoli 1490 c.c. (garanzia per i vizi della cosa venduta) e 1497 c.c. (mancanza di qualità).

Eventuali permessi di spedizione del materiale rilasciati dagli incaricati del Committente dopo il collaudo presso le officine dell'Appaltatore, così come l'eventuale ricevimento della merce al punto di resa, non esonerano l'Appaltatore dalla garanzia per i vizi o la mancanza di qualità che dovessero manifestarsi entro i 24 mesi successivi alla consegna. In tali casi l'Appaltatore, salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto (o alla riduzione del prezzo), è tenuto ad effettuare le riparazioni o sostituzioni necessarie nel minor tempo possibile: quanto al ritardo nell'adempimento si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1495 c.c. il Committente dovrà denunciare l'esistenza dei vizi o della mancanza di qualità entro 60 giorni dalla scoperta.

Articolo 16 Brevetti

L'Appaltatore garantisce di essere in possesso di brevetti e licenze relativi ai materiali e alle apparecchiature oggetto del Contratto e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione e alla vendita.

L'Appaltatore terrà indenne il Committente per qualsiasi costo sopportato o danno subito in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità, e dei diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi, ai mezzi e agli strumenti utilizzati dall'Appaltatore per la produzione dei beni oggetto della prestazione.



Articolo 17 Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
- comportamenti dell'Appaltatore idonei a connotare frode o collusione dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico dell'Appaltatore medesimo;
- ritardo nella consegna dei materiali superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;
- mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'Articolo 9 delle presenti Condizioni Generali;
- violazione degli obblighi di cui all'Articolo 8 e all'Articolo 21 delle presenti Condizioni Generali;
- perdita delle licenze o dei brevetti indicati nell'Articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
- accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS;

Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere i materiali ritenuti utilizzabili alle condizioni di Contratto, mentre tutti gli altri materiali dovranno essere ritirati a cura e spese dell'Appaltatore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.

Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata all'Appaltatore a mezzo PEC o con lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa dell'Appaltatore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per prestazioni non eseguite per fatto e colpa dell'Appaltatore.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite in Contratto e nella documentazione contrattuale tutta.

Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto e del credito

All'Appaltatore è fatto divieto di cedere il Contratto.

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto.

Articolo 19 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta, anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

Articolo 20 Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore è tenuto a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è vincolato all'obbligo di segretezza per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e, salvo diversa previsione contrattuale, per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Articolo 21 Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico

L'Appaltatore è tenuto ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale del Committente, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Committente a risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Articolo 22 Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o integrate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con quanto previsto nella restante documentazione di gara e contrattuale.

In ogni caso, in ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nella documentazione contrattuale, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale esecuzione del Contratto e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva, nel rispetto della normativa vigente in materia, a giudizio insindacabile del Committente.

Articolo 23 Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, ivi comprese le presenti Condizioni Generali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.



L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., nella mia qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:

- Articolo 4- Variazione date di consegna;
- Articolo 5 - Ritardo nell'adempimento;
- Articolo 6 - Invariabilità dei prezzi;
- Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti;
- Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Articolo 9 - Termini essenziali;
- Articolo 10 - Importo del Contratto – Recesso
- Articolo 11 - Forza maggiore;
- Articolo 15 - Garanzie;
- Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa;
- Articolo 18 - Divieto di cessione del Contratto e del credito;
- Articolo 20 - Obbligo di riservatezza;
- Articolo 23 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.

L'Appaltatore